

STATUTO

CO.SE.P. - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALINCONTRADA CH VIA
ALENTO 46

Numero REA: CH - 178694

Codice fiscale: 02433070691

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" ad atto racc. n. 4694	
STATUTO DELLA SOCIETA'	
"CO.SE.P. - SOCIETA' COOPERATIVA"	
in breve	
"CO.SE.P. - SOC. COOP."	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
È costituita con sede nel comune di Casalıncontrada la Società cooperativa denominata "CO.SE.P. - SOCIETA' COOPERATIVA" in breve "CO.SE.P. - SOC. COOP."	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	

	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi."	
	Art. 4 - (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	
	- prestare servizi di ogni genere, nei limiti consentiti dalla legge, alle Pubbliche	
	Amministrazioni e/o privati, ed in particolare ai Comuni ed alle loro unioni,	
	consorzi ed associazioni;	
	- prestare ogni genere di servizio ed assistenza nell'attività di raccolta dei rifiuti,	
	solidi, liquidi e di ogni altra specie o genere;	
	- prestare attività di manutenzione del verde e delle strade pubbliche (ivi compreso	
	lo sgombero da neve) e, più in generale, di aree pubbliche o aperte al pubblico;	
	- prestare attività di assistenza e manutenzione presso cimiteri (tumulazione ed	
	ogni altra attività annessa o connessa);	
	- effettuare attività di trasporto ed assistenza relativi al servizio scuolabus, ivi	
	compreso ogni altro servizio connesso, annesso e strumentale rispetto ad esso,	
	nonché ogni altra attività di trasporto di persone e/o cose gestito dalle dette	

	pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o	
	anche commerciali;	
	- gestire mense scolastiche e prestare assistenza al corpo docente, nelle forme	
	consentite dalla legge e dalla Pubblica amministrazione interessata;	
	- gestire parcheggi pubblici, organizzandone la relativa attività sotto ogni aspetto	
	che sia richiesto dalla medesimo servizio;	
	- gestire ed organizzare la manutenzione, ordinaria e straordinaria,	
	dall'illuminazione pubblica, delle reti idriche e di ogni altro pubblico bene, servizio	
	o struttura di godimento della generalità dei cittadini;	
	- prestare assistenza tecnica, intellettuale od esecutiva agli uffici dell'anagrafe,	
	della ragioneria e, più in generale, di ogni altro ufficio o sportello ove essi saranno	
	preposti da parte della pubblica amministrazione interessata.	
	Rientrano nell'oggetto sociale della società anche il compimento delle seguenti	
	ulteriori attività:	
	- gestione impianti sportivi e strutture pubbliche;	
	- gestione ed organizzazione di biblioteche, archivi e centri culturali;	
	- lettura e sostituzione contatori;	
	- manutenzione e riparazione infissi, arredi e tinteggiature;	
	- lavori edili di costruzione, riparazione e manutenzione, lavori di completamento e	
	finitura di costruzioni in genere, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e	
	posa in opera di vetri, lavori edili di intonacatura e stuccatura, posa in opera di	
	infissi, controsoffitti e pareti mobili, attività non specializzate di lavori edili,	
	demolizioni ,costruzioni,scavi e altre attività annesse e connesse;	
	- giardinaggio e potatura alberi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	

	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo	
	2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori effettivi, coloro che siano in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	dei seguenti requisiti:	
	a) possedere una qualunque competenza nel campo dei servizi e/o delle attività	
	elencate all'oggetto sociale e autocertificate nella domanda di ammissione a socio	
	prevista dallo statuto il cui schema sarà previsto nel regolamento della cooperativa.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	

	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, l'aggiornamento, la condivisione	
	dei principi mutualistici;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	pianificati e predisposti dalla Cooperativa per l'ottimale raggiungimento degli	
	obiettivi sociali.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
	nonché indirizzo di posta elettronica, numero di fax ed eventualmente posta	
	elettronica certificata e autodichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 del	
	D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta;	
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax e	
	PEC se posseduta;	
	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	a) del capitale sottoscritto;	
	b) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	c) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	

	dagli organi sociali;	
	- all'attivazione ed esecuzione di scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con	
	la cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento ed assoggettamento	
	ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio o per causa di morte se il socio è	
	persona fisica.	
	Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione ed assoggettamento	
	ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio, se il socio è diverso da persona	
	fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	

	avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30	
	giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	

	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de	
	cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma, del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare,	
	qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	

	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime	
	il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi degli articoli 13 e 14.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
	sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il rimborso deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	

	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Nei limiti delle norme inderogabili di legge e delle recenti pronunce	
	giurisprudenziali si prevede che:	
	- ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Le parti si dichiarano informate da me Notaio sulle pronunce giurisprudenziali in	
	merito all'intervento dei predetti soci sovventori e pertanto mi esonerano	

	espressamente da qualsiasi responsabilità in merito.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 100,00 (euro cento/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente	
	statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	

	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
	più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	I soci sovventori esprimono un voto pro capite come i soci cooperatori, in ogni	
	caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo di tutti i voti	
	esprimibili nell'assemblea dei soci.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a euro 25,00 (euro venticinque/00). Il valore della quota detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	

	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	

	- l'Organo amministrativo;	
	- Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei membri dell'Organo di Controllo;	
	e) in presenza di utili determina la misura dei compensi eventualmente da	
	corrispondere agli Amministratori ed ai membri effettivi dell' Organo di Controllo,	
	se contemplati;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	i) approva gli eventuali regolamenti interni;	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di	
	Controllo;	
	k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	m) ratifica l'ammissione di nuovi soci o le revoche deliberate dal CdA;	

	n) esprime gradimento sull'orientamento delle attività della cooperativa ed orienta	
	gli impegni e le attività annuali.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al punto g) deve essere redatto da	
	un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta	
	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
	oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i membri effettivi dell'Organo di Controllo, se	

	nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 1 voto . Per i soci sovventori si applica il precedente	
	articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	

	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato, con delega scritta.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema palese.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina e comunque non superiore ai 3 (tre)	
	anni. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o	
	scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail con ricevuta di recapito e di	
	lettura, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo pec, in modo che i Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo	
	(se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione .	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	

	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta .	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza, mancando il	
	Collegio Sindacale, da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea, nel caso che il bilancio lo consenta, può anche riconoscere agli	
	Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare	
	Direttori Generali , Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	

	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, se non obbligatorio per legge, può non essere nominato.	
	Tuttavia ove divenisse obbligatorio per legge o fosse istituito per volontà	
	dell'assemblea, l'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea e si	
	compone, se monocratico, di un Sindaco unico, se pluripersonale, di tre membri	
	effettivi e due supplenti, in entrambi i casi eletti tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge.	
	I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	L'Organo di Controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e la società	
	non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore	
	legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali della Camera arbitrale della	
	cooperazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	

	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o membri dell'Organo	
	di Controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'Organo di	
	Controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (euro	
	duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	

	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	

	Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	

	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'	
	articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative.	

33 di 35

34 di 35

35 di 35